

L'ISCRIZIONE A RUOLO

In primo grado e in appello



18 maggio 2016

La normativa

Il d.lg. 179/2012

L'iscrizione a ruolo in primo grado

L'iscrizione a ruolo in appello

LA NORMATIVA



D.L.G. 179/2012

ARTICOLO N.16 BIS

- Al co. 1 e' prevista l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali.

- Al co. 1bis è prevista la facoltà di depositare gli atti introduttivi con modalità telematiche

(Comma inserito dall'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132).

LA NORMATIVA



“ 1-bis. nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita' previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita' ”.

Cosa c'era prima?



Prima del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, affinché il deposito degli atti introduttivi fosse valido, era necessario il provvedimento di autorizzazione della DGSIA. In difetto di tale provvedimento, alcuni Tribunali hanno dichiarato il deposito *tamquam non esset* (TRIBUNALE PADOVA, ordinanza 1 settembre 2014; TRIBUNALE PADOVA 10 febbraio 2015; TRIBUNALE PAVIA, ordinanza 22 luglio 2014; TRIBUNALE TORINO, sez. I., Ordinanza 15 luglio 2014; TRIBUNALE FOGGIA, 10 aprile 2014).

Per l'ammissibilità: TRIBUNALE ROMA, 24 gennaio 2015; Tribunale milano, sez. Lav., 19 dicembre 2014; TRIBUNALE MILANO, sez. IV civ., Ordinanza 7 ottobre 2014; TRIBUNALE BRESCIA, sez. Lav., Ordinanza 7 ottobre 2014; TRIBUNALE BOLOGNA, sez. Lav., Ordinanza 16 luglio 2014.

Atti introduttivi: facoltà o obbligo di deposito telematico



Per quanto detto, per gli atti introduttivi vige ancora il doppio binario e il deposito potrà avvenire in cartaceo ovvero con modalità telematiche, sia in primo grado che in appello.

n.b. per il ricorso per decreto ingiuntivo, è sempre previsto l'obbligo di deposito telematico (art. 16bis D.Lg. 179/2012, co. 4).

ISCRIZIONE A RUOLO



Atto di citazione

Atto principale: nota di iscrizione a ruolo / atto di citazione in formato .pdf nativo e sottoscritto (se notificato via pec, e' lo stesso file gia' utilizzato a tal fine).

Ricorso

Atto principale: file formato .pdf nativo

ISCRIZIONE A RUOLO



Atto di citazione

DOCUMENTI: ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO; PROCURA ALLE LITI; ALLEGATI; DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO C.U.

Ricorso

DOCUMENTI: PROCURA ALLE LITI; ALLEGATI; DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO C.U.

(IL RICORSO NOTIFICATO POTRA' ESSERE ESIBITO ALL'UDIENZA OPPURE DEPOSITATO IN VIA TELEMATICA, INSERENDO COME ATTO PRINCIPALE UNA NOTA DI DEPOSITO E COME ALLEGATO IL RICORSO NOTIFICATO)

ISCRIZIONE A RUOLO



Fonti:

- Normativa: D.Lg. 179/2012 e successive modifiche;
- Regole Tecniche: D.M. 44/2011 (nel tempo modificato, dapprima dal D.M. 209/12 del 15 ottobre 2012 e successivamente dal D.M. 48/2013 del 3 aprile 2013);
- Specifiche Tecniche: Previste dall'art. 34 del D.M. 44/2011 ed emanate con provvedimenti della DGSIA (e precisamente, le specifiche del 18/07/2011, poi sostituite da quelle del 16/04/2014).

L'ISCRIZIONE A RUOLO IN APPELLO



In sede di trasmissione del fascicolo d'ufficio (cartaceo e telematico) ex art. 347 comma 3 c.P.C. Si ottiene l'invio, da parte dei tribunali, e l'acquisizione, da parte delle corti d'appello, dei soli atti costituenti il fascicolo d'ufficio (artt. 168 e 347 c.P.C.; 36 e 73 disp. Att. C.P.C.).

Non vengono dunque trasmessi i documenti delle parti contenuti nei fascicoli di parte (art. 74 disp. Att. C.P.C.).

Come depositare, quindi, il fascicolo di parte del primo grado del giudizio nel grado di appello?

L'ISCRIZIONE A RUOLO IN APPELLO



E' possibile distinguere tre ipotesi (M. Reale):

- 1) deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado interamente digitale;
- 2) deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado "ibrido" (ossia cartaceo e digitale);
- 3) deposito cartaceo del fascicolo di parte di primo grado, completo anche degli atti e documenti depositati telematicamente dopo la costituzione in giudizio.

L'ISCRIZIONE A RUOLO IN APPELLO: Deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado interamente digitale



Tale ipotesi si verifica quando in primo grado, il fascicolo è stato depositato interamente per via telematica.

A questo punto, basterà estrarre (download) dal fascicolo informatico:

- I DUPLICATI INFORMATICI degli atti da noi depositati (citazione o ricorso o comparsa di costituzione, memorie 183, comparsa conclusionale e replica e/o qualsiasi altro atto di nostra produzione che in quel giudizio abbiamo depositato telematicamente);
- i file dei DOCUMENTI che abbiamo depositato a sostegno delle ragioni del nostro assistito.

N.B.: Per gli atti e i documenti estratti dal fascicolo informatico non dovremo attestare nessuna conformità considerando che, *die primi*, alleghiamo i duplicati informatici e, *i secondi*, essendo documenti, non richiedono attestazione di conformità.

L'ISCRIZIONE A RUOLO IN APPELLO: Deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado interamente digitale



A questo punto, possiamo caricare gli atti e documenti come allegati semplici al nostro atto di appello nella busta telematica, ovvero formare una cartella specifica sul nostro pc, “comprimere” “zippare” la cartella “fascicolo parte 1 grado giudizio” e provvedere all'allegazione.

Il procedimento sopra descritto può essere utilizzato, in caso di costituzione telematica, anche al fine di depositare il fascicolo di parte del procedimento monitorio nel giudizio di opposizione, oppure anche in caso di riassunzione.

L'ISCRIZIONE A RUOLO IN APPELLO:

Deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado “ibrido” (ossia cartaceo e digitale)



In questo caso, nel primo grado del giudizio, la costituzione è avvenuta mediante il deposito tradizionale (cartaceo).

Siamo, nel frattempo, diventati “avvocati telematici” e vogliamo, pertanto, telematicamente, iscrivere a ruolo o costituirci nel secondo grado del giudizio.

Dobbiamo necessariamente:

- Acquisire il fascicolo di parte cartaceo del primo grado del giudizio, ritirandolo dalla cancelleria;
- Scansionare tutto il contenuto del fascicolo di parte cartaceo (atti e documenti). Anche in questo caso è opportuno creare un indice specifico dei singoli atti/documenti e procedere alla scansione separata di ciascuno, creando un file .Pdf per ognuno;
- Attestare la conformità dei soli atti (probabilmente la sola citazione o la comparsa di costituzione e risposta) – artt. 16 decies e undecies comma 2 o 3 del DL. 179/12 e quindi, o inserendo l’attestazione di conformità all’interno del PDF immagine dell’atto ottenuto dalla scansione o predisponendo l’attestazione di conformità su documento informatico separato.

L'ISCRIZIONE A RUOLO IN APPELLO:

Deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado “ibrido” (ossia cartaceo e digitale)



Così facendo abbiamo “trasformato” in digitale il contenuto del fascicolo di parte cartaceo ritirato dalla cancelleria; ma tale fascicolo di parte informatico è ancora incompleto, mancando gli ulteriori atti e documenti depositati telematicamente successivamente alla costituzione in giudizio.

Per completare il nostro fascicolo di parte, entriamo nel sistema polisweb e da qui procediamo all'estrazione di atti e documenti così come già descritto al punto 1).

Per mero scrupolo, è preferibile depositare nella cancelleria dell'ufficio giudiziario ove si svolgerà il secondo grado del giudizio, anche il fascicolo di parte cartaceo del primo grado del giudizio, così come ritirato dalla cancelleria.

L'ISCRIZIONE A RUOLO IN APPELLO: Deposito cartaceo del fascicolo di parte di primo grado, completo anche degli atti e documenti depositati telematicamente



In questo caso, occorre procedere come in passato, acquisendo il fascicolo di parte cartaceo del primo grado del giudizio, ritirandolo dalla cancelleria.

Quanto agli atti e documenti depositati in primo grado in via telematica, occorrerà entrare nel sistema polisweb e da qui nel fascicolo informatico del procedimento del primo grado di giudizio.

Procediamo quindi ad estrarre (download) dal fascicolo informatico e stampare atti e documenti.

Nell'ipotesi descritta, sia che scarichiamo i duplicati informatici o le copie informatiche degli atti da noi depositati, ex art. 16 undecies comma 1 del DL 179/12, dovremo attestare la conformità delle copie analogiche agli atti presenti nel fascicolo informatico; l'attestazione dovrà essere apposta o a margine, o in calce dell'atto stampato o su foglio separato che però sia congiunto materialmente all'atto stampato.

I documenti non necessitano di alcuna attestazione di conformità.

L'ISCRIZIONE A RUOLO IN APPELLO: Deposito cartaceo del fascicolo di parte di primo grado, completo anche degli atti e documenti depositati telematicamente



Il procedimento sopra descritto può essere utilizzato in caso di costituzione tradizionale cartacea, anche al fine di depositare il fascicolo di parte del procedimento monitorio nel giudizio di opposizione e, deve essere utilizzato, per depositare il fascicolo di parte nei giudizi dinanzi la Corte di Cassazione.

L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO



Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo può comunque essere sempre depositata in forma cartacea (sia essa esercitata sotto la forma dell'atto di citazione, sia che sia promossa con ricorso), trattandosi di primo atto e dunque di atto diverso da quelli aventi natura endoprocessuale per cui vige l'obbligo di deposito telematico, vediamo quali sono le cautele da osservare.

L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO



Atto di citazione

1) notifica:

A mezzo U.G.: Si

A mezzo PEC: SI. Anche in caso di notifica a mezzo pec, è opportuno comunicare l'avvenuta opposizione alla cancelleria che ha emesso il d.I.. E' possibile depositare la comunicazione di avvenuta opposizione direttamente nel fascicolo monitorio, selezionando l'apposita dicitura al momento di indicare la tipologia atto (o, se mancante, come memoria generica).

L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO



Atto di citazione

2) iscrizione a ruolo

A seguito di notifica a mezzo UG: atto principale è il file dell'atto di citazione convertito in file .Pdf, ovvero una nota di deposito. L'atto notificato, con la relativa relata e eventuali cartoline, va scansionato e autenticato ai sensi dell'art. 16 decies del dl. 179/2012 come modificato dalla lg. 132/15.

A seguito di notifica a mezzo PEC: atto principale è il file dell'atto di citazione in formato .p7m allegato alla PEC. Va poi inserito tra gli allegati generici il messaggio (formato .msg o .eml).

L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO



Ricorso

1) iscrizione a ruolo

Atto principale è il ricorso convertito in file .Pdf, da firmare digitalmente.

2) notifica

A mezzo U.G.: È possibile, previo download della copia informatica di ricorso, procura e decreto di fissazione udienza e previa attestazione di conformità anche su foglio separato.

A mezzo pec: E' possibile procedere alla notifica soltanto dei rispettivi duplicati informatici ovvero delle copie informatiche (in tal caso, occorre apporre l'attestazione di conformità in relata).

Anche in questo caso, è opportuno comunicare l'avvenuta opposizione alla cancelleria che ha emesso il d.I..

L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: costituzione



Anche la costituzione in procedimento di l'opposizione a decreto ingiuntivo può comunque essere sempre depositata in forma cartacea.

Di seguito, i passi da seguire:

1) RG

In caso di opposizione introdotta con atto di citazione, verificare il n. R.G. dell'opposizione tramite controllo nel fascicolo monitorio oppure tramite l'applicazione giustizia on line:

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp

L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: costituzione



2) Visibilità

Per visionare il fascicolo con atti e documenti allegati da parte opponente (qualora questa si sia costituita in via telematica), occorre depositare istanza di visibilità in via telematica nel fascicolo dell'opposizione. La cancelleria autorizzerà la visione del fascicolo per un certo periodo.

L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: costituzione



Tribunale di novara
Fascicolo R.G. N. *****/****
Istanza di richiesta di visibilità temporanea
Per

- *Convenuta in opposizione* -

Contro

- *Attrice in opposizione* -

*

Premesso che

L'esponente è stata convenuta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ***** ed ha pertanto interesse, ai fini della costituzione in detto procedimento, ad esaminare atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

Tanto premesso ***** , come rappresentato, domiciliato e difeso,
Insta

Affinché il cancelliere voglia consentire allo scrivente legale la consultazione da remoto del fascicolo telematico per il tempo necessario all'espletamento delle anzidette attività difensive.

Novara, 18 maggio 2016

Con i dovuti ossequi.

Avv. *****

L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: costituzione



3) deposito della comparsa / memoria di costituzione

Avviene, come sempre, convertendo il file word in .Pdf. Tra i documenti, è opportuno allegare atti e documenti già prodotti nel fascicolo monitorio, poichè se il giudice dell'opposizione è diverso da quello del monitorio, allora egli non potrà vedere il fascicolo del decreto ingiuntivo. Per adempiere agli oneri probatori imposti dalla legge al convenuto - opposto, conviene depositare altresì un'istanza di acquisizione del fascicolo telematico, affinché sia concesso al giudice dell'opposizione visionare il fascicolo monitorio telematico.